ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 192

30° anno

11 luglio 1987

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2035/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1

Regolamento (CEE) n. 2036/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3

Regolamento (CEE) n. 2037/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 5

Regolamento (CEE) n. 2038/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 7

* **Regolamento (CEE) n. 2039/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche in fiocco della categoria di prodotti n. 22 (codice 40.0220), originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio** 9

* **Regolamento (CEE) n. 2040/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai siliciuri della sottovoce 28.57 D della tariffa doganale comune, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio** 10

* **Regolamento (CEE) n. 2041/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, la produzione effettiva e per la campagna di commercializzazione 1987/1988 la produzione estimativa, di semi di colza e di ravizzone** 11

Regolamento (CEE) n. 2042/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, relativo alla fissazione del prezzo minimo di vendita nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 1646/87 12

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

* **Regolamento (CEE) n. 2043/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia** 13

* **Regolamento (CEE) n. 2044/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Tailandia (categoria 5)** 15

* **Regolamento (CEE) n. 2045/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, che deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari** 17

* **Regolamento (CEE) n. 2046/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1948/85 recante modalità di applicazione del trasferimento all'organismo d'intervento greco di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri** 18

* **Regolamento (CEE) n. 2047/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali** 19

* **Regolamento (CEE) n. 2048/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia** 20

Regolamento (CEE) n. 2049/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina 22

Regolamento (CEE) n. 2050/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine 28

Regolamento (CEE) n. 2051/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 22 al 28 giugno 1987 30

* **Regolamento (CEE) n. 2052/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, che assoggetta le importazioni di determinati calamari congelati al rispetto del prezzo di riferimento** 32

Regolamento (CEE) n. 2053/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi 34

Regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione, del 10 luglio 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 38

Regolamento (CEE) n. 2055/87 della Commissione, del 10 luglio 1987, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1956/87 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione 40

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

87/352/CECA :

* **Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente la proroga di un contingente tariffario a dazio nullo per le lamiere magnetiche a grani orientati, trattate al laser** 41

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario *(segue)*

87/353/CECA :

* **Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente la proroga di un contingente tariffario a dazio nullo per le lamiere magnetiche a grani orientati, trattate al laser** 42

87/354/CEE :

* **Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1987, che modifica alcune direttive concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti industriali per quanto riguarda le sigle attribuite agli Stati membri** 43

87/355/CEE :

* **Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1987, che modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico** 46

87/356/CEE :

* **Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1987, che modifica la direttiva 80/232/CEE per ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati** 48

87/357/CEE :

* **Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori** 49

87/358/CEE :

* **Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1987, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 51

Rettifiche

* **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1863/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Xeres, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1987/1988) (GU n. L 176 dell'1. 7. 1987)** 55

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2035/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1944/87 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 luglio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1944/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1987.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, del 10 luglio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	—	176,93
10.01 B II	Frumento duro	31,88	232,77 (1) (5)
10.02	Segala	26,16	153,10 (6)
10.03	Orzo	24,47	173,16
10.04	Avena	80,78	127,65
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	5,29	178,84 (2) (3) (8)
10.07 A	Grano saraceno	24,47	113,38
10.07 B	Miglio	24,47	123,34 (4)
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	29,71	183,81 (4) (8)
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	24,47	29,44 (5)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	10,54	260,71
11.01 B	Farine di segala	49,63	227,34
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	62,41	373,79
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	11,39	281,57

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2036/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1945/87 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 luglio 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 luglio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	3,22
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2037/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune [3], in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 881/87 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1933/87 [5];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 881/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[2] GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.
[3] GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.
[4] GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 5.
[5] GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM (3))	ACP o PTOM (1) (2) (3)	Basmati (4)
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	—	359,32	176,06	—
	2. a grani lunghi	—	375,70	184,25	281,78
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	—	449,15	220,97	—
	2. a grani lunghi	—	469,62	231,21	352,22
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	13,05	555,31	265,73	—
	2. a grani lunghi	12,97	666,33	321,28	499,75
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	13,90	591,41	283,35	—
	2. a grani lunghi	13,90	714,31	344,80	535,73
	III. Rotture	88,01	205,02	99,51	—

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Il prelievo è applicabile al riso Basmati che beneficia del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2038/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2684/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1934/87 [4];

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[2] GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.
[3] GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 8.
[4] GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 luglio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	III. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2039/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche in fiocco della categoria di prodotti n. 22 (codice 40.0220), originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3925/86, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i filati di fibre tessili sintetiche in fiocco della categoria di prodotti n. 22, il massimale è fissato a 27,4 t; che, alla data del 1° giugno 1987, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 14 luglio 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Pakistan:

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
40.0220	22	56.05 A	56.05-03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in flocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: A. di fibre tessili sintetiche: Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2040/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai siliciuri della sottovoce 28.57 D della tariffa doganale comune, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) 3924/86, i prodotti dell'allegato II, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 14;

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 5 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1984;

considerando che per i siliciuri della sottovoce 28.57 D della tariffa doganale comune, la base di riferimento è fissata a 26 000 ECU; che, in data 23 febbraio 1987, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari del Brasile hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 14 luglio 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
28.57 D (Codice Nimexe 28.57-40)	Siliciuri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2041/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, la produzione effettiva e per la campagna di commercializzazione 1987/1988 la produzione estimativa, di semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 [2], in particolare l'articolo 27 bis, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 32 bis del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1980/87 [4], ha precisato gli elementi da fissare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti; che è opportuno, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, accertare la produzione effettiva di colza e di ravizzone nonché le conseguenze che ne derivano, tenendo conto della produzione estimativa di tali semi quale risulta, per la campagna citata, dal regolamento (CEE) n. 2482/86 della Commissione [5]; che, per la campagna di commercializzaione 1987/1988, occorre stabilire, in base ai dati disponibili, la produzione estimativa dei semi in oggetto, nonché la riduzione dell'importo dell'integrazione che ne risulta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, la produzione effettiva dei semi di colza e di ravizzone risulta pari a:

— 7 000 t per la Spagna,

— 0 t per il Portogallo,

— 3 690 000 t per gli altri Stati membri.

Tenuto conto della produzione estimativa di semi di colza e di ravizzone precisata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2482/86, la riduzione da applicare per la campagna 1987/1988 all'importo dell'integrazione per i semi in oggetto viene calcolata sulla base del quantitativo massimo garantito fissato per la campagna in causa, diminuito di:

— 0 t per la Spagna,

— 0 t per il Portogallo,

— 184 000 t per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, la produzione estimativa di semi di colza e di ravizzone è fissata a:

— 10 000 t per la Spagna,

— 0 t per il Portogallo,

— 4 900 000 t per gli altri Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.
[3] GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 22.
[4] GU n. L 187 del 7. 7. 1987, pag. 5.
[5] GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2042/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

relativo alla fissazione del prezzo minimo di vendita nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 1646/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1646/87 della Commissione, del 12 giugno 1987 che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 483 000 t di frumento tenero da esportare sotto forma di farina [3], in particolare l'articolo 3,

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali [4], la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 124/87 [6], stabilisce le procedure e le condizioni alle quali sono posti in vendita i cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1646/87 della Commissione autorizza alcuni organismi di intervento a procedere ad una gara per l'esportazione di 483 000 t di frumento tenero sotto forma di farina; che detto regolamento prevede la fissazione di un prezzo minimo di vendita, in deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, ad un livello che garantisca la parità delle condizioni di approvvigionamento in tutta la Comunità, tenendo conto del nuovo raccolto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara permanente effettuata nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1646/87 il prezzo minimo di vendita è pari a 168,67 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 24.
[4] GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
[5] GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
[6] GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2043/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 4054/86 del Consiglio , del 22 dicembre 1986, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (2), in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito, secondo l'articolo 18 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi :

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
04.0030	73.02	Ferro-leghe : C. Ferro-silicio	5 792

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione ; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 14 luglio al 31 dicembre 1987, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti :

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
04.0030	73.02	Ferro-leghe : C. Ferro-silicio	Iugoslavia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 35.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2044/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Tailandia (categoria 5)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4136/86 prevede che i limiti quantitativi possono essere aumentati qualora si manifestassero esigenze di importazioni supplementari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi relativi ai prodotti tessili originari della Tailandia, fissati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 4136/86, sono modificati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 44.

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune (1987)	Codice Nimexe (1987)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	60.05 A I a) II b) 4 bb) 11 aaa)	60.05-01, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 80	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	Tailandia	D	1 000 pezzi	2 559
	bbb)				F		1 027
	ccc)				I		720
	ddd)				BNL		877
	eee)				UK		2 644
	22 bbb)				IRL		111
	ccc)				DK		516
	ddd)				GR		35
	eee)				E		57
	fff)				P		12
	ijij) 11				CEE		8 558

REGOLAMENTO (CEE) N. 2045/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1955/87 [4];

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3153/85, gli importi compensativi monetari non si applicano alle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio [5], quando l'incidenza dell'importo compensativo monetario più elevato sul valore della merce considerata è inferiore a 2,5 %; che se l'incidenza è superiore a 3 % per un periodo considerevole, si procede alla reintroduzione degli importi compensativi monetari per le merci in questione; che le basi di calcolo per determinare tale incidenza sono riesaminate due volte all'anno;

considerando che nell'ambito della revisione generale del sistema agromonetario attualmente in dicussione al Consiglio, la Commissione ha annunciato la propria intenzione di modificare sensibilmente il regime in questione;

considerando che il riesame generale del regime agromonetario del Consiglio non è ancora ultimato; che per evitare il più possibile perturbazioni negli scambi è opportuno applicare contemporaneamente le eventuali modifiche del regime agromonetario; che è pertanto indicato sospendere provvisoriamente le disposizioni relative alla revisione semestrale degli importi compensativi monetari per i prodotti non compresi nell'allegato II;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione dell'articolo 5 paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 è provvisoriamente sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.
(4) GU n. L 186 del 6. 7. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2046/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1948/85 recante modalità di applicazione del trasferimento all'organismo d'intervento greco di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1322/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo al trasferimento di latte scremato in polvere all'organismo d'intervento greco da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/87 (4), il latte scremato in polvere dev'essere venduto per l'alimentazione degli animali in Grecia;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1948/85 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1545/87 (6), l'acquirente deposita una cauzione onde garantire che il latte scremato in polvere venga utilizzato in territorio greco nell'ambito delle vendite ai sensi del regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione (7); che attualmente non è prevista una disposizione parallela per le vendite ai sensi dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 368/77 (8) e (CEE) n. 443/77 (9), che è pertanto opportuno aggiungere una tale disposizione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1948/85, dopo il secondo comma viene inserito il seguente comma:

« Nell'ambito del presente regolamento, la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 368/77 ed all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 443/77 è destinata a garantire l'esecuzione delle esigenze principali concernenti:

— l'utilizzazione del latte scremato in polvere sul territorio greco e

— il rispetto degli impegni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 368/77 ed all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 443/77 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 44.
(4) GU n. L 118 del 6. 5. 1987, pag. 2.
(5) GU n. L 183 del 16. 7. 1985, pag. 6.
(6) GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 9.
(7) GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6.
(8) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.
(9) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2047/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo, qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che il mantenimento del regime rischia di tradursi a breve termine nela fissazione anticipata dei prelievi per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione delle norme riguardanti la fissazione anticipata dei prelievi per il prodotto di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione in anticipo del prelievo all'importazione per i cereali delle sottovoci 10.07 B e 10.07 C II della tariffa doganale comune è sospesa dall'11 luglio al 31 agosto 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2048/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che stabilisce le modalità di applicazione delle misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1878/87 del Consiglio, del 29 giugno 1987, che prevede misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia (1), in particolare l'articolo 1 e l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1878/87 ha previsto l'importazione a prelievo ridotto di un determinato quantitativo di olio d'oliva originario della Tunisia; che in applicazione dell'articolo 1 del suddetto regolamento è necessario fissare l'importo del prelievo applicabile a queste quantità sulla base della situazione attuale del mercato; che è opportuno fissare per questo prelievo l'importo determinato qui di seguito;

considerando che in applicazione dell'articolo 4 di tale regolamento occorre prevedere le misure necessarie per evitare deviazioni di traffico e garantire la riscossione del prelievo applicabile per i paesi terzi qualora quest'olio sia immesso in consumo in Spagna e in Portogallo;

considerando che il quantitativo d'olio importato dalla Tunisia non può superare il quantitativo indicato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1878/87; che è pertanto opportuno non ammettere la tolleranza di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3913/86 (3);

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo speciale di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1878/87 è uguale a 16 ECU per 100 kg.

Articolo 2

1. Gli Stati membri della Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 nei quali l'olio d'oliva originario della Tunesia è immesso in libera pratica alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1878/87, instaurano, fino al 30 giugno 1988, fatta salva l'applicazione del paragrafo 2, un sistema di vigilanza in cui l'operatore, in caso di invio d'olio d'oliva delle sottovoci 15.07 A I a) e b) della tariffa doganale comune confezionato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 litri o alla rinfusa, a partire da questi Stati membri verso la Spagna o il Portogallo, deve dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente da detti Stati membri, che questo olio non è di origine tunisina.

2. Qualora l'olio d'oliva immesso in libera pratica a norma del paragrafo 1 sia esportato in uno Stato membro, il documento giustificativo del carattere comunitario delle merci reca una delle seguenti diciture:

— Aceite de oliva importado de Túnez — Reglamento (CEE) nº 1878/87

— Olivenolie indført fra Tunesien — Forordning (EØF) nr. 1878/87

— Olivenöl, eingeführt aus Tunesien — Verordnung (EWG) Nr. 1878/87

— Ελαιόλαδο εισαχθέν από την Τυνησία — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1878/87

— Olive oil imported from Tunisia — Regulation (EEC) No 1878/87

— Huile d'olive importée de Tunisie — Règlement (CEE) nº 1878/87

— Olio d'oliva importato dalla Tunisia — Regolamento n. 1878/87

— Olijfolie ingevoerd uit Tunesië — Verordening (EEG) nr. 1878/87

— Azeite importado da Tunísia — Regulamento (CEE) nº 1878/87.

3. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può eccedere quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo di importazione. A tal fine nella casella 22 di detto titolo è iscritta la cifra 0.

4. In caso di immessione in consumo in Spagna o in Portogallo dell'olio per il quale è presentato il documento giustificativo del carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 2, in tali Stati membri è riscosso un importo pari alla differenza tra il prelievo minimo in vigore il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in consumo e 16 ECU/100 kg.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 179 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2049/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che alcune possibilità esistono attualmente per l'esportazione di suini vivi della sottovoce 01.03 A II b) e di alcuni prodotti della sottovoce 02.01 A III; che è opportuno fissare una restituzione per questi prodotti tenendo conto delle condizioni di concorrenza degli esportatori comunitari sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 02.06 B I è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questa sottovoce, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio inzernazionale di taluni prodotti tipici italiani delle sottovoci 02.06 B I b) 1 e B I b) 5 aa);

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti delle sottovoci ex 16.01 A e B, ex 16.02 A II e B III a) 2, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2768/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 617/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che, a motivo dell'adesione del Portogallo, stabilisce norme specifiche relative alle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine e modifica il regolamento (CEE) n. 150/86 (4), ha enunciato il principio secondo cui i prodotti del settore delle carni suine ed originari del Portogallo non devono beneficiare della concessione di una restituzione comunitaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

2. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa alle esportazioni in Portogallo.

3. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa alle esportazioni di prodotti originari del Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1987.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.
(4) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 46.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 luglio 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
		Peso netto
01.03	Animali vivi della specie suina :	
	A. delle specie domestiche :	
	II. altri :	
	b) non nominati	30,00
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	III. della specie suina :	
	a) domestica :	
	1. Carcasse intere o mezzene	40,00
	2. Prosciutti, anche in pezzi	
	per le esportazioni verso :	
	— gli Stati Uniti d'America e il Canada	18,00
	— le altre destinazioni	45,00
	3. Parti anteriori o spalle, anche in pezzi	
	per le esportazioni verso :	
	— gli Stati Uniti d'America e il Canada	16,00
	— le altre destinazioni	42,00
	4. Lombate, anche in pezzi	
	per le esportazioni verso :	
	— gli Stati Uniti d'America e il Canada	18,00
	— le altre destinazioni	45,00
	5. Pancette, anche in pezzi	
	per le esportazioni verso :	
	— gli Stati Uniti d'America e il Canada	12,00
	— le altre destinazioni	35,00
	6. altre :	
	ex aa) disossate :	
	(11) Prosciutti o lombate, anche in pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 3 millimetri, congelate o imballate sotto vuoto (a)	
	per le esportazioni verso :	
	— gli Stati Uniti d'America e il Canada	18,00
	— le altre destinazioni	50,00

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
		Peso netto
02.01 *(segue)*	(22) Parti anteriori o spalle, anche in pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 3 millimetri, congelate o imballate sotto vuoto (a)	
	per le esportazioni verso :	
	— gli Stati Uniti d'America e il Canada	18,00
	— le altre destinazioni	45,00
	(33) altri prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, anche in pezzi (a)	
	per le esportazioni verso :	
	— gli Stati Uniti d'America e il Canada	18,00
	— le altre destinazioni	45,00
	(44) Pancette, anche in pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 7 millimetri, congelate o imballate sotto vuoto (a)	
	per le esportazioni verso :	
	— gli Stati Uniti d'America e il Canada	15,00
	— le altre destinazioni	40,00
	(55) altre pancette, anche in pezzi, scotennate (a)	
	per le esportazioni verso :	
	— gli Stati Uniti d'America e il Canada	14,00
	— le altre destinazioni	35,00
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	B. della specie suina domestica :	
	I. Carni :	
	a) salate o in salamoia :	
	3. Prosciutti, anche in pezzi	45,00
	5. Lombate, anche in pezzi	45,00
	6. Pancette, anche in pezzi	35,00
	7. altre :	
	ex aa) disossate :	
	(11) Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, anche in pezzi (a)	45,00
	(22) Pancette, anche in pezzi, scotennate (a)	35,00
	b) secche o affumicate :	
	1. Prosciutti, anche in pezzi :	
	(aa) Prosciutto di Parma, prosciutto di San Daniele (b)	70,00
	(bb) altri	52,00

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
		Peso netto
02.06 *(segue)*	4. Pancette, anche in pezzi	35,00
	5. altre :	
	ex aa) disossate :	
	(11) Prosciutto di Parma, prosciutto di San Daniele, anche in pezzi (b)	70,00
	(22) Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, anche in pezzi (a)	52,00
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carne, di frattaglie o di sangue, destinate all'alimentazione umana :	
	A. di fegato (f)	35,00
	B. altri (c) :	
	I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti (d) (f)	58,00
	II. non nominati (f)	40,00
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie, destinate all'alimentazione umana :	
	A. di fegato :	
	II. altre	30,00
	B. altre :	
	III. non nominate :	
	a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica :	
	2. altre, contenenti in peso :	
	aa) 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine :	
	11. Prosciutti o lombate (ad esclusione dei collari), anche in pezzi :	
	(aaa) non cotti ; miscugli di carne cotta e di carne non cotta (e) (g)	35,00
	(bbb) altre (g)	
	per le esportazioni verso :	
	— gli Stati Uniti d'America e il Canada	50,00
	— le altre destinazioni	60,00
	22. Collari o spalle, anche in pezzi :	
	(aaa) non cotti ; miscugli di carne cotta e di carne non cotta (e) (g)	35,00
	(bbb) altre (g)	
	per le esportazioni verso :	
	— gli Stati Uniti d'America e il Canada	45,00
	— le altre destinazioni	54,00

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
		Peso netto
ex 16.02 *(segue)*	33. altre :	
	(aaa) non cotte ; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte (e) (g)	28,00
	(bbb) altre (g)	
	per le esportazioni verso :	
	— gli Stati Uniti d'America e il Canada	32,00
	— le altre destinazioni	38,00
	bb) 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine (g)	
	per le esportazioni verso :	
	— gli Stati Uniti d'America e il Canada	23,00
	— le altre destinazioni	28,00
	cc) meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine (g)	16,00

(a) I prodotti possono essere classificati in questa sottovoce solo se il loro stato permette l'identificazione della loro provenienza dai tagli primari citati.

(b) Sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata dalle autorità competenti dello stato membro produttore.

(c) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(d) Il peso di uno strato di paraffina conforme agli usi commerciali viene considerato come facente parte del peso netto delle salsicce.

(e) Sono considerati come « non cotti » i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.

(f) Se le preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono salsicce, sono classificate, in base alla loro composizione, nella voce 16.01, la restituzione è concessa solo sul peso netto delle salsicce, delle carni o delle frattaglie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura o origine, contenuti in tali preparazioni.

(g) La restituzione applicabile ai prodotti che contengono ossa è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di dette ossa.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2050/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, comma 2,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta, determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 202/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione dell'importo supplementare per le importazioni di prodotti del settore delle carni suine in provenienza da paesi terzi (3), modificato dal regolamento n. 614/67/CEE (4);

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni provenienti da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi si effettuino a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione del prezzo medio d'offerta dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato per prodotto e paese d'origine devono essere fissati importi supplementari corrispondenti alle cifre indicate in detto allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2767/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/83 (6) ha stabilito le regole generali che consentono la fissazione di importi supplementari per i prodotti per i quali non è stato fissato un prezzo limite; che il regolamento n. 202/67/CEE prevede talune modalità di applicazione di tali norme, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle offerte franco frontiera di questi prodotti; che, secondo le informazioni giunte alla Commissione, le offerte in provenienza dai paesi terzi, determinate tenendo conto tanto dei prezzi indicati nei documenti doganali quanto di tutti gli altri elementi indicativi dei prezzi praticati nei paesi terzi, evolvono in modo tale che è necessario fissare importi supplementari per questi prodotti corrispondenti alle cifre indicate in allegato;

considerando che, conformemente all'articolo 1 dei regolamenti n. 121/65/CEE (7), (CEE) n. 564/68 (8), (CEE) n. 998/68 (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83 (10), (CEE) n. 2260/69 (11), modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83, e (CEE) n. 1570/71 (12), modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83, i prelievi applicabili a taluni prodotti, indicati in detti regolamenti, originari ed in provenienza dalla Repubblica federale d'Austria, dalla Repubblica popolare di Polonia, dalla Repubblica popolare ungherese, dalla Repubblica socialista di Romania e dalla Repubblica popolare di Bulgaria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari previsti dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1987.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
(3) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2837/67.
(4) GU n. 231 del 27. 9. 1967, pag. 6.
(5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 29.
(6) GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 4.
(7) GU n. 155 del 18. 9. 1965, pag. 2560/65.
(8) GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 6.
(9) GU n. L 170 del 19. 7. 1968, pag. 14.
(10) GU n. L 38 del 10. 2. 1983, pag. 12.
(11) GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 22.
(12) GU n. L 165 del 23. 7. 1971, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 luglio 1987, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Origine dell'importazione
01.03	Animali vivi della specie suina :		
	A. delle specie domestiche :		
	II. altri :		
	b) non nominati	25,00	origine : Repubblica democratica tedesca (1) o Unione Sovietica
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :		
	A. Carni :		
	III. della specie suina :		
	a) domestica :		
	1. Carcasse intere o mezzene	30,00	origine : Repubblica democratica tedesca (1), Unione Sovietica o Finlandia
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati :		
	B. Grasso di maiale	12,00	origine : Ungheria, Cecoslovacchia o Repubblica democratica tedesca (1)
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi :		
	A. Strutto ed altri grassi di maiale :		
	II. altri	5,00	origine : Ungheria o Svizzera

(1) Ad eccezione del commercio interno tedesco, conformemente al protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2051/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 22 al 28 giugno 1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87 [2];

visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello [3], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indicati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 22 al 28 giugno 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 22 al 28 giugno 1987, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 22 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.
(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 22 al 28 giugno 1987

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
ex 02.01 A II a) e ex 02.01 A II b)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate :	
	1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati	26,26474
	2. Quarti anteriori e busti	21,01179
	3. Quarti posteriori e selle	31,51769
	4. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	21,01179
	bb) Pezzi disossati	35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	21,01179
	2. disossate	29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti :	
	aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :	
	11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso	29,94180
	22. altri	21,01179

REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che assoggetta le importazioni di determinati calamari congelati al rispetto del prezzo di riferimento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2315/86 [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3796/81 dispone tra l'altro che, qualora il prezzo franco frontiera di un determinato prodotto, importato dai paesi terzi, sia inferiore al prezzo di riferimento per almeno tre giorni di mercato successivi e se quantità importanti di questo prodotto vengono importate, le importazioni dei prodotti elencati tra l'altro nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81 possono essere assoggettate alla condizione che il prezzo franco frontiera sia almeno uguale al prezzo di riferimento;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione [3], sono state fissate le modalità di applicazione del regime dei prezzi di riferimento nel settore dei prodotti della pesca e, tra l'altro, la determinazione del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3796/81;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 4105/86 della Commissione [4], sono stati fissati tra l'altro i prezzi di riferimento dei calamari congelati dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81 per la campagna di pesca 1987;

considerando che durante i primi cinque mesi del 1987 si è constatato che in Italia sono state effettuate importazioni di calamari del genere Loligo, di specie Loligo patagonica, originari della Polonia, congelati interi, non puliti, a prezzi anormalmente bassi;

considerando che per i detti prodotti i prezzi franco frontiera di quantità importanti sono rimasti inferiori al prezzo di riferimento durante tre giorni di mercato successivi;

considerando che il prodotto importato presenta caratteristiche commerciali analoghe al prodotto comunitario; che quindi dette importazioni comportano un calo di prezzo di quest'ultimo, tradottosi in particolare in un calo fino al 30 % del prezzo medio 1986 sul mercato italiano; che, tenuto conto della prevista entità delle importazioni e del loro prezzo, si teme che questa situazione di prezzo permanga o si aggravi nei prossimi mesi; che, per evitare perturbazioni risultanti da offerte a prezzi anormalmente bassi, è d'uopo assoggettare le importazioni dei suddetti prodotti al rispetto del prezzo di riferimento;

considerando che, in conformità con l'articolo 21, paragrafo 6, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3796/81, la Commissione può adottare la misura prevista dal presente regolamento nell'intervallo tra le riunioni periodiche del comitato di gestione dei prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di calamari congelati interi, non puliti, del genere Loligo, di specie Loligo patagonica della sottovoce ex 03.03 B IV a) 1) aa della tariffa doganale comune, originari della Polonia, è soggetta alla condizione che il prezzo franco frontiera sia almeno uguale al prezzo di riferimento di cui in allegato.

2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica ai prodotti per i quali sia fornita la prova che erano in viaggio verso la Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli interessati devono fornire la prova che sono rispettate le condizioni di cui al comma precedente — prova che deve essere giudicata soddisfacente dalle autorità doganali competenti — presentando tutti i documenti doganali e di trasporto stradale, ferroviario o marittimo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
Esso è applicabile fino al 31 ottobre 1987.

[1] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 1.
[3] GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 13.
[4] GU n. L 379 del 31. 12. 1986, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione

ALLEGATO

(ECU/t/netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
ex 03.03 B IV a) 1 aa)	Calamari del genere Loligo, di specie Loligo patagonica, congelati interi, non puliti	1 071

REGOLAMENTO (CEE) N. 2053/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1953/87 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 (6), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1987/1988 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1917/87 (7) e (CEE) n. 1918/87 (8) del Consiglio;

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2004/87 della Commissione (9);

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1987/1988 non è ancora stato fissato in seguito all'ultima modifica del regime in oggetto da parte del Consiglio; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1987/1988 è stato provvisoriamente calcolato in base ad una riduzione di 4,502 ECU per 100 kg per i semi di colza e di ravizzone e di 2,918 ECU per 100 kg per i semi di girasole;

considerando che per la campagna di commercializzazione 1987/1988 il Consiglio ha modificato la qualità tipo dei semi di girasole; che i coefficienti di equivalenza da applicare ai prezzi dei semi di girasole provenienti dai paesi terzi devono essere pertanto modificati e non sono ancora stati fissati; che l'importo dell'integrazione per i semi di girasole per la campagna di commecializzazione 1987/1988 è stato calcolato in base ai coefficienti di equivalenza adeguati alla nuova qualità tipo:

considerando che occorre disporre che l'importo differenziale sia calcolato in base ad un prezzo indicativo diminuito del 7,5 %; che gli importi differenziali per la campagna di commercializzazione 1987/1988 sono stati calcolati su tale base per i semi di colza e di ravizzone, fatta salva l'adozione, da parte della Commissione, del regolamento che adotta le disposizioni in questione;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2004/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione (10), sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio (11), fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio (12), per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

4. Tuttavia, per la campagna 1987/1988 l'importo dell'integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza dall'11 luglio 1987 per tener conto, ove necessario, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e dell'incidenza della modifica della qualità tipo dei semi di girasole.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 1987.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(4) GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 68.
(5) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(6) GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.
(7) GU n. L 183 del 13. 7. 1987, pag. 14.
(8) GU n. L 183 del 13. 7. 1987, pag. 16.
(9) GU n. L 188 dell'8 7. 1987, pag. 39.
(10) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.
(11) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(12) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente (1)	1° term. (1)	2° term. (1)	3° term. (1)	4° term. (1)	5° term. (1)
	7	8	9	10	11	12
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	25,195	24,916	24,916	23,958	23,911	24,308
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	60,93	60,28	60,29	58,16	58,08	59,29
— Paesi Bassi (Fl)	67,81	67,07	67,07	64,64	64,53	65,86
— UEBL (FB/Flux)	1 205,23	1 194,83	1 194,83	1 148,02	1 145,66	1 160,53
— Francia (FF)	183,74	181,55	181,34	173,39	172,86	176,46
— Danimarca (Dkr)	218,43	215,94	215,94	207,38	206,90	208,81
— Irlanda (£ Irl)	20,424	20,180	20,178	19,313	19,256	19,516
— Regno Unito (£)	14,808	14,586	14,586	13,823	13,734	13,887
— Italia (Lit)	38 992	38 516	38 410	36 891	36 774	37 188
— Grecia (Dra)	2 647,51	2 577,86	2 553,53	2 368,10	2 340,42	2 329,84
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Pta)	3 752,55	3 707,41	3 684,90	3 517,68	3 506,24	3 519,37
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 961,56	4 905,84	4 875,92	4 687,44	4 673,09	4 699,96

(1) Fatto salvo l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente (1)	1° term. (1)	2° term. (1)	3° term. (1)	4° term. (1)	5° term. (1)
	7	8	9	10	11	12
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	27,695	27,416	27,416	26,458	26,411	26,808
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	66,90	66,25	66,26	64,13	64,04	65,26
— Paesi Bassi (Fl)	74,50	73,76	73,76	71,33	71,22	72,55
— UEBL (FB/Flux)	1 325,40	1 315,00	1 315,00	1 268,19	1 265,83	1 280,69
— Francia (FF)	202,43	200,24	200,03	192,09	191,56	195,16
— Danimarca (Dkr)	240,32	237,83	237,83	229,28	228,79	230,70
— Irlanda (£ Irl)	22,503	22,259	22,257	21,392	21,335	21,595
— Regno Unito (£)	16,449	16,227	16,227	15,464	15,375	15,528
— Italia (Lit)	42 985	42 509	42 403	40 884	40 767	41 181
— Grecia (Dra)	2 968,37	2 898,71	2 874,38	2 688,96	2 661,28	2 650,69
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	385,54	385,54	385,54	385,54	385,54	385,54
— in un altro Stato membro (Pta)	4 138,08	4 092,95	4 070,44	3 903,22	3 891,78	3 904,91
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	429,32	429,32	429,32	429,32	429,32	429,32
— in un altro Stato membro (Esc)	5 390,87	5 335,15	5 305,24	5 116,76	5 102,41	5 129,28

(1) Fatto salvo l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 7	1° term. (1) 8	2° term. (1) 9	3° term. (1) 10	4° term. (1) 11
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	1,720	3,440	3,440	3,440	3,440
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	40,662	37,059	37,059	37,059	37,532
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— Rf di Germania (DM)	98,23	89,64	89,66	89,77	90,90
— Paesi Bassi (Fl)	110,19	99,75	99,75	99,88	101,14
— UEBL (FB/Flux)	1 879,95	1 772,61	1 777,21	1 776,46	1 799,20
— Francia (FF)	274,91	270,14	269,84	269,28	272,82
— Danimarca (Dkr)	340,15	321,23	321,23	321,23	325,37
— Irlanda (£ Irl)	30,143	30,029	30,025	29,988	30,381
— Regno Unito (£)	22,391	21,738	21,738	21,738	22,049
— Italia (Lit)	59 660	57 319	57 164	57 321	58 077
— Grecia (Dra)	3 656,70	3 849,63	3 814,05	3 795,91	3 856,61
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	250,77	530,49	530,49	530,49	530,49
— in un altro Stato membro (Pta)	3 798,33	3 897,86	3 864,99	3 850,71	3 923,66
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 241,97	6 868,57	6 822,10	6 807,43	6 891,38
— in un altro Stato membro (Esc)	6 039,42	6 645,68	6 600,73	6 586,53	6 667,76
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 746,79	3 843,35	3 810,48	3 793,93	3 866,88
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	6 039,42	6 645,68	6 600,73	6 586,53	6 667,76

(1) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e l'incidenza della nuova qualità tipo sui coefficienti di equivalenza.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0335380.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12
DM	2,075130	2,070050	2,065040	2,060250	2,060250	2,045830
Fl	2,336550	2,334090	2,331560	2,328830	2,328830	2,320090
FB/Flux	43,035500	43,033000	43,030400	43,030300	43,030300	43,030600
FF	6,917750	6,927140	6,936680	6,947050	6,947050	6,978510
Dkr	7,866670	7,884480	7,902210	7,922730	7,922730	7,992920
£ Irl	0,774480	0,776718	0,778997	0,781071	0,781071	0,787128
£	0,699650	0,701000	0,702294	0,703567	0,703567	0,706870
Lit	1 502,70	1 507,26	1 511,98	1 516,00	1 516,00	1 529,49
Dra	155,78400	157,84200	159,82400	161,70300	161,70300	168,75500
Esc	162,24500	163,43400	164,63000	166,33100	166,33100	169,44500
Pta	143,48900	144,74000	145,67400	146,69400	146,69400	149,19200

REGOLAMENTO (CEE) N. 2054/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1986

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo all'importazione applicabile per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio deve essere uguale al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che il prezzo d'entrata per ciascuno di tali prodotti è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1913/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (3);

considerando che il prezzo cif dello zucchero greggio e dello zucchero bianco viene calcolato dalla Commissione per un luogo di transito di frontiera della Comunità che è Rotterdam secondo il regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (4);

considerando che tale prezzo deve essere calcolato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite per ciascun prodotto in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato adattati tenendo conto delle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata; che la qualità tipo dello zucchero greggio è stata determinata dal regolamento (CEE) n. 431/68; che quella dello zucchero bianco è stata definita dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972 (5);

considerando che, nella rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i corsi quotati alle borse importanti per il commercio internazionale dello zucchero, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui essa abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

considerando tuttavia che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio (6), la Commissione non deve tener conto delle informazioni quando non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere supposti come non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che tra i prezzi o le offerte di cui è stato tenuto conto, quelli non intesi per merce alla rinfusa cif Rotterdam devono essere adeguati; che in sede di adeguamento deve essere tenuto conto in particolare delle differenze del costo di trasporto dal porto d'imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro; che se il prezzo o l'offerta è inteso per merci in sacchi, esso viene ridotto, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 784/68, di 0,73 ECU per 100 chilogrammi;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi allo zucchero della qualità tipo, è necessario, per lo zucchero bianco, applicare alle offerte prese in considerazione le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che, per quanto riguarda lo zucchero greggio, è necessario applicare il metodo dei coefficienti correttori definito all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 784/68;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 784/68, per lo zucchero di fattura o condizionamento particolari, può essere stabilito un prezzo cif speciale qualora il prezzo d'offerta adeguato di tale zucchero sia inferiore al prezzo cif dello zucchero stabilito conformemente alle disposizioni di cui sopra;

considerando che un prezzo cif, a titolo eccezionale, può essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif non è pervenuto a

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 3.
(4) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.
(5) GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.
(6) GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 10.

conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo cif;

considerando che il prelievo viene modificato soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo determina, rispetto al prelievo fissato precedentemente, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 0,24 ECU per 100 chilogrammi;

considerando che, secondo l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87 [2],

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per lo zucchero greggio devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	52,31 [2]
	B. Zuccheri greggi	43,92 [1] [2]

[1] Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

[2] Tali importi saranno, se del caso, adeguati in funzione delle decisioni che saranno adottate in materia di prezzi per la campagna 1987/1988.

[1] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[2] GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2055/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1987

che rettifica il regolamento (CEE) n. 1956/87 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 [2], in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1953/87 [4],

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 1002/86 [6],

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1956/87 della Commissione [7];

considerando che da una verifica è risultato che vi è un errore nella parte 4ª del suddetto regolamento; che occorre pertanto rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1956/87 è rettificato come segue:

1. Gli importi che figurano in corrispondenza della sottovoce 16.02 B I a) 1 aa) della tariffa doganale comune dell'allegato I, parte 4ª sono rettificati come segue:
   — nella colonna « Regno Unito » il trattino è sostituito dall'importo « 8,165 »;
   — nella colonna « Italia » il trattino è sostituito dall'importo « 1 575 »;
   — nella colonna « Grecia » il trattino è sostituito dall'importo « 2 667,3 ».
2. Gli importi che figurano in corrispondenza della sottovoce 16.02 B I a) 1 bb) della tariffa doganale comune dell'allegato I, parte 4ª sono rettificati come segue:
   — nella colonna « Regno Unito » l'importo « 10,050 » è sostituito da « 10,993 »;
   — nella colonna « Italia » l'importo « 1 939 » è sostituito da « 2 121 »;
   — nella colonna « Grecia » l'importo « 3 283,0 » è sostituito da « 3 591,2 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Su richiesta dell'interessato, esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(4) GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 68.
(5) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.
(6) GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 8.
(7) GU n. L 186 del 6. 7. 1987, pag. 3.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

concernente la proroga di un contingente tariffario a dazio nullo per le lamiere magnetiche a grani orientati, trattate al laser

(87/352/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

DECIDONO:

Articolo unico

Nell'articolo unico della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 2 marzo 1987, concernente l'apertura di un contingente tariffario a dazio nullo di 1 500 tonnellate di lamiere magnetiche a grani orientati, trattate al laser, a beneficio della Repubblica federale di Germania, la data del 30 giugno 1987 è sostituita da quella del 31 dicembre 1987.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.

Il Presidente
H. DE CROO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

concernente la proroga di un contingente tariffario a dazio nullo per le lamiere magnetiche a grani orientati, trattate al laser

(87/353/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

DECIDONO:

Articolo unico

Nell'articolo unico della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 aprile 1987, concernente l'apertura di un contingente tariffario a dazio nullo di 500 tonnellate di lamiere magnetiche a grani orientati, trattate al laser, a beneficio del Benelux, la data del 30 giugno 1987 è sostituita da quella del 31 dicembre 1987.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.

Il Presidente
H. DE CROO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

che modifica alcune direttive concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti industriali per quanto riguarda le sigle attribuite agli Stati membri

(87/354/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del comitato economico e sociale (3),

considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha fissato per le direttive interessate che concernono il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti industriali la sigla GR per la Repubblica ellenica;

considerando che per mantenere il legame con la designazione della Grecia nella lingua nazionale, occorre attribuire la sigla EL a tale Stato membro; che pertanto le direttive interessate devono essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive di cui all'allegato sono modificate conformemente alle sue disposizioni.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO

(1) GU n. C 317 del 10. 12. 1986, pag. 5.
(2) Parere reso il 19 giugno 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 4.

ALLEGATO

Nelle direttive appresso elencate vanno apportate le seguenti modifiche nei punti indicati :

1) Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 (GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 16), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 211).

Nell'allegato II, nella nota relativa al punto 3.1.3 le parole « GR : Grecia » sono sostituite da « EL : Grecia ».

Nell'allegato IV, nella nota che concerne la/le sigla/e del paese ricevente, le parole « GR : Grecia » sono sostituite da « EL : Grecia ».

2) Direttiva 70/388/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970 (GU n. L 176 del 10. 8. 1970, pag. 12) modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 212).

Nell'allegato I, al punto 1.4.1 le parole « GR per la Grecia » del testo tra parentesi sono sostituite da « EL per la Grecia ».

3) Direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1971 (GU n. L 68 del 22. 3. 1971, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 212).

Nell'allegato I, al punto 2.6.2.1 le parole « GR per la Grecia » del testo tra parentesi sono sostituite da « EL per la Grecia ».

4) Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 202 del 6. 7. 1971, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 212).

Nell'allegato I, al primo trattino del punto 3.1 e nell'allegato II alla lettera a) primo trattino del punto 3.1.1.1 le parole « GR per la Grecia » del testo tra parentesi sono sostituite da « EL per la Grecia ».

5) Direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974 (GU n. L 266 del 2. 10. 1974, pag. 4), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 212).

Nell'allegato I, nella nota di rinvio relativa al punto 3.2.2.2 le parole « GR = Grecia » sono sostituite dal « EL = Grecia ».

6) Direttiva 76/114/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1975 (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 31), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213).

Nell'allegato, al punto 2.1.2 le parole « GR per la Grecia » del testo tra parentesi sono sostituite da « EL per la Grecia ».

7) Nelle seguenti direttive, le parole « GR per la Grecia » nei punti indicati sono sostituite con « EL per la Grecia » :

a) direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 32), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213) :
allegato III, punto 4.2 ;

b) direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213) :
allegato III, punto 4.2 ;

c) direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 71), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213) :
allegato III, punto 4.2 ;

d) direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 85), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213) :
allegato I, punto 4.2 ;

e) direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213) :
allegato VI, punto 4.2 ;

f) direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 122), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213) :
allegato II, punto 4.2.

8) Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 153), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213).

Nell'allegato I, al primo trattino del punto 3.1 e nell'allegato II al primo trattino del punto 3.1.1.1.1 le parole « GR per la Grecia » del testo tra parentesi sono sostituite da « EL per la Grecia ».

9) Nelle direttive che seguono, le parole « GR per la Grecia » nei punti indicati sono sostituite da « EL per la Grecia » :

a) direttiva 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213) :
allegato VI ;

b) direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 60), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213) :
allegato II, punto 4.2 ;

c) direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 72), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 213) :
allegato II, punto 4.2 ;

d) direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 83), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214) :
allegato IV, punto 4.2 ;

e) direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 95), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214) :
allegato III, punto 1.1.1 ;

f) direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 255 del 18. 9. 1978, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214) :
allegato II, punto 3.5.2.1 ;

g) direttiva 78/932/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978 (GU n. L 325 del 20. 11. 1978, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214) :
allegato VI, punto 1.1.1 ;

h) direttiva 79/622/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979 (GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214) :
allegato VI ;

i) direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984 (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 72), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214) :
allegato I, punto 3 ;

j) direttiva 84/530/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984 (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 95), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 214) :
allegato I, punto 3.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

che modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico

(87/355/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che l'allegato II della direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico [4], modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE [5], va completato con i disegni relativi alle sigle distintive « E » per la Spagna, « EL » per la Grecia e « P » per il Portogallo;

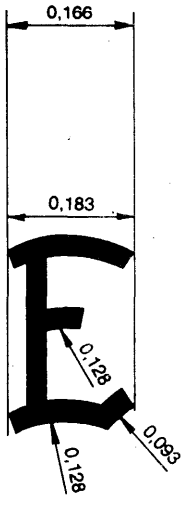

considerando che è anche necessario modificare l'allegato di cui sopra per sostituire il disegno della sigla per l'Irlanda « IR » con « IRL »,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. I disegni di cui all'allegato II, punto 3.2.1 della direttiva 71/316/CEE sono completati con i caratteri necessari per le sigle E, EL e P e la sigla IR è sostituita con IRL.

2. Il modello di queste sigle è illustrato qui di seguito:

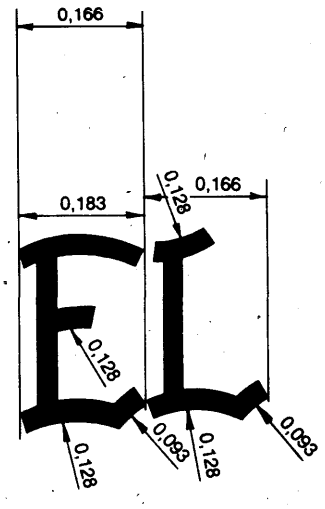

[1] GU n. C 317 del 10. 12. 1986, pag. 8.
[2] Parere reso il 19 giugno 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 4.
[4] GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1.
[5] Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

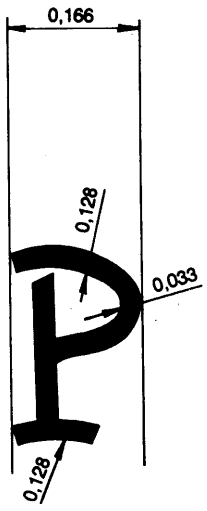

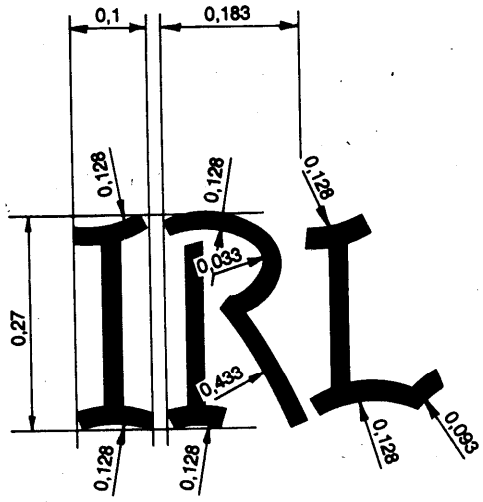

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

che modifica la direttiva 80/232/CEE per ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati

(87/356/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che dopo l'adozione della direttiva 80/232/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 86/96/CEE (5), è apparso necessario aggiungere alcune gamme di quantità nominali per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati allo scopo di eliminare gli ostacoli agli scambi di tali prodotti;

considerando che è opportuno, quando è possibile, armonizzare completamente le gamme di prodotti in imballaggi preconfezionati al fine di creare un mercato trasparente per questi prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/232/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 1 il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il testo seguente:

« 2. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva si applica anche ai filati per lavori a maglia di cui al punto 11 dell'allegato I, presentati sotto un'altra forma di imballaggio. »;

2) all'articolo 5 è aggiunta la seguente frase:

« Imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati al punto 11 dell'allegato I possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1989 soltanto nelle quantità nominali indicate a tale punto. »;

3) nell'allegato I è aggiunto il seguente punto:

« 11. FILATI PER LAVORI A MAGLIA (valori in g) composti di fibre naturali (animali, vegetali e minerali), di fibre chimiche e di miscugli di queste fibre.

10 — 25 — 50 — 100 — 150 — 200 — 250 — 300 — 350 — 400 — 450 — 500 — 1 000

Questo valore è la massa secca del filo alla quale è applicato il tasso di umidità convenzionale fissato dalla direttiva 71/307/CEE. »

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO

(1) GU n. C 317 del 10. 12. 1986, pag. 11.
(2) Parere reso il 19 giugno 1987 (non ancora pubblicto nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 4.
(4) GU n. L 51 del 25. 2. 1980, pag. 1.
(5) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 55.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

(87/357/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che in vari Stati membri esistono disposizioni legislative o regolamentari su taluni prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori; che tali disposizioni differiscono tuttavia, per quanto riguarda il loro contenuto, la loro portata ed il loro campo d'applicazione; che tali disposizioni riguardano in particolare, in taluni Stati membri, l'insieme dei prodotti che assomigliano a prodotti alimentari senza essere tali e che, in altri Stati membri, esse riguardano prodotti particolari suscettibili di essere confusi con prodotti alimentari, in particolare con dolciumi;

considerando che tale situazione crea ostacoli notevoli alla libera circolazione dei prodotti e condizioni di concorrenza ineguali all'interno della Comunità e non garantisce una tutela efficace del consumatore, in particolare i bambini;

considerando che questi ostacoli all'instaurazione e al funzionamento del mercato comune devono essere eliminati e che deve essere assicurata un'adeguata tutela del consumatore conformemente alle risoluzioni del Consiglio del 14 aprile 1975 e del 19 maggio 1981 relative rispettivamente ad un programma preliminare (3) e a un secondo programma (4) della Comunità economica europea per una politica di protezione e d'informazione dei consumatori, nonché alla risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986 concernente un nuovo impulso per la politica di tutela dei consumatori (5);

considerando che è opportuno che la salute e la sicurezza dei consumatori siano oggetto di un eguale livello di tutela nei diversi Stati membri;

considerando che occorre pertanto vietare la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione dei prodotti che possono essere confusi con prodotti alimentari e che quindi compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori;

considerando che occorre prevedere che le autorità competenti degli Stati membri effettuino controlli;

considerando che, conformemente ai principi espressi nelle risoluzioni del Consiglio sulla tutela dei consumatori, i prodotti pericolosi debbono essere ritirati dal mercato;

considerando che occorre prevedere la possibilità di procedere a scambi di opinioni sulle misure di divieto o di ritiro prese dagli Stati membri al fine di assicurare un'applicazione uniforme nella Comunità dei principi della presente direttiva ed a un esame delle suddette misure; che tali scambi di opinioni e tale esame possono svolgersi in seno al comitato consultivo istituito nella decisione 84/133/CEE (6);

considerando che, nella prospettiva forse necessaria dell'estensione del campo d'applicazione della presente direttiva alle limitazioni pericolose diverse dalle imitazioni di prodotti alimentari e per valutare e rivedere le procedure stabilite nella presente direttiva, è opportuno prevedere che il Consiglio, due anni dopo la messa in applicazione di detto atto, deliberi in merito ad un eventuale adeguamento delle disposizioni della presente direttiva in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza acquisita,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nel paragrafo 2 che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possono confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente.

(1) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.
(2) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 1.
(3) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.
(4) GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.
(5) GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 70 del 13. 3. 1984, pag. 16.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie perché sia vietata la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione dei prodotti di cui alla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri effettuano inoltre controlli sui prodotti presenti sul mercato per verificare che i prodotti oggetto della presente direttiva non vengano commercializzati e prendono le misure opportune affinché le rispettive autorità competenti ritirino o facciano ritirare i prodotti oggetto della presente direttiva che si trovino sul rispettivo mercato.

Articolo 4

1. Se uno Stato membro prende una misura specifica in virtù degli articoli 2 e 3, esso ne informa la Commissione. Esso fornisce una descrizione del prodotto in questione ed indica il motivo della sua decisione.

Se l'informazione relativa al prodotto è già prescritta in virtù della decisione 84/133/CEE, la presente direttiva non impone nessuna altra comunicazione.

La Commissione trasmette quanto prima le informazioni agli altri Stati membri.

2. Il comitato istituito dalla decisione 84/133/CEE può essere adito dalla Commissione o da uno Stato membro per uno scambio di opinioni sui problemi relativi all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 5

Due anni dopo la data indicata all'articolo 6, il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza acquisita, corredata di adeguate proposte, delibera in merito all'eventuale adeguamento della presente direttiva, in particolare per estenderne il campo d'applicazione alle limitazioni pericolose, diverse dalle limitazioni di prodotti alimentari, nonché in merito all'eventuale revisione delle procedure previste all'articolo 4.

Articolo 6

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 giugno 1989 (due anni dopo l'adozione della presente direttiva). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(87/358/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento euroeo [2],

considerando che la direttiva 70/156/CEE [3], modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, stabilisce la procedura d'omologazione comunitaria per i veicoli fabbricati conformemente alle norme tecniche fissate nelle direttive particolari nonché l'elenco delle parti e caratteristiche dei veicoli contemplate da dette direttive;

considerando che, al fine di eliminare la possibilità d'interpretazioni erronee dovute alla formulazione di alcuni articoli, occorre effettuare leggere correzioni;

considerando che, affinché l'applicazione della suddetta procedura d'omologazione possa risultare globale nella sua applicazone, occorre che la procedura stessa si applichi ai componenti oltre che alle singole entità tecniche e che ogni nozione sia accuratamente definita;

considerando che per applicare correttamente la suddetta procedura d'omologazone per tipo, il controllo di conformità della produzione dovrebbe comprendere la verifica dei provvedimenti presi dal costruttore per garantire che i veicoli, le entità tecniche ed i componenti in produzione siano conformi al tipo omologato;

considerando che, per ridurre la massa dei documenti attualmente in circolazone tra gli Stati membri, si dovrebbe considerare che la scheda d'omologazione, sia essa quella della direttiva particolare applicabile oppure quella parzialmente compilata, allegata alla direttiva 70/156/CEE soddisfa le normali esigenze d'informazione degli Stati membri che possono richiedere informazioni tecniche più complete;

considerando che occorre chiarire le procedure amministrative che regolano le relazioni tra Stati membri nel caso in cui uno Stato membro dimostri allò Stato membro che ha proceduto all'omologazone per tipo che un certo numero di veicoli non risulta conforme al tipo omologato e che vi è quindi motivo di ritenere che la conformità della produzione non sia stata adeguatamente garantita;

considerando che, nei casi in cui le direttive particolari dispongano che una entità tecnica rechi il numero d'omologazione, non deve sussistere l'obbligo di corredare di un certificato di conformità ogni singola entità; che un costruttore di entità tecniche deve in ogni caso essere tenuto a fornire informazioni in merito ad eventuali restrizioni di utilizzazione e prescrizioni di montaggio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/156/CEE del Consiglio è modificata come segue:

1) il testo degli articoli 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per:

— "veicolo" ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima di progetto superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole;

— "entità tecnica" un dispositivo che soddisfi i requisiti di una direttiva particolare e che sia destinato a far parte di un veicolo che può venir omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli;

— "componente" un dispositivo che soddisfi i requisiti di una direttiva particolare e che sia destinato a far parte di un veicolo che può venir omologato indipendentemente da un veicolo.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per:

a) "omologazione di portata nazionale" l'atto amministrativo denominato:

— agrément par type/typegoedkeuring nella legislazione belga,

— standardtypegodkendelse nella legislazione danese,

[1] GU n. C 48 del 25. 2. 1987, pag. 4.
[2] Parere reso il 19 giugno 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

— allgemeine Betriebserlaubnis nella legislazione tedesca,

— έγκριση τύπου nella legislazione greca,

— homologación de tipo nella legislazione spagnola,

— réception par type nella legislazione francese,

— type approval nella legislazione irlandese,

— omologazione o approvazione del tipo nella legislazione italiana,

— agrément nella legislazione lussemburghese,

— typegoedkeuring nella legislazione olandese,

— aprovação de marca e modelo nella legislazione portoghese,

— type approval nella legislazione britannica;

b) "omologazione CEE" l'atto mediante cui uno Stato membro constata che un tipo di veicolo, un'entità tecnica o una componente soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive particolari e le verifiche previste dalla scheda di omologazione CEE il cui modello figura nell'allegato II, completato all'occorrenza dall'allegato della scheda di omologazione contenuta nelle direttive particolari. »;

2) il testo degli articoli 4 e 5 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 4*

1. Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di veicolo che soddisfi le condizioni seguenti:

a) il tipo di veicolo è conforme ai dati che figurano nella scheda informativa;

b) il tipo di veicolo soddisfa i controlli previsti dal modello di scheda di omologazione di cui all'articolo 2, lettera b).

2. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione prende le misure necessarie per assicurarsi, ove occorra e se necessario in collaborazone con le competenti autorità degli altri Stati membri, che siano state prese misure adeguate per garantire la conformità dei veicoli in produzione al tipo omologato.

3. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione prende le misure necessarie per assicurarsi, ove occorra e se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri, che le misure di cui al paragrafo 2 continuino ad essere adeguate e che i modelli prodotti corrispondano al tipo omologato. La verifica della conformità della produzione al tipo omologato deve limitarsi a sondaggi, a meno che non sia specificato altrimenti nelle direttive particolari.

4. Per ogni tipo di veicolo che omologa, lo Stato membro completa tutte le rubriche della scheda di omologazione.

Articolo 5

1. Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione compilate per ogni tipo di veicolo che esse omologano o rifiutano di omologare.

2. Gli Stati membri possono tuttavia richiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione, al costruttore del veicolo od al suo mandatario ulteriori informazioni contenute nei documenti tecnici elencati nel certificato d'omologazione.

3. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato viene compilato, dal costruttore o dal suo mandatario nel paese d'immatricolazione, un certificato di conformità, il cui modello figura all'allegato III.

4. Tuttavia, gli Stati membri possono domandare, per la tassazione del veicolo o per compilare i documenti d'immatricolazione dello stesso, che sul certificato di conformità siano riportate anche indicazioni non previste nell'allegato III, purché esse figurino esplicitamente sulla scheda informativa o siano deducibili con calcoli semplici. »;

3) All'articolo 6, paragrafo 2 è soppressa la frase seguente:

« ... e indirizzano alle autorità competenti degli altri Stati membri, mediante invii raggruppati e periodici, copie delle modifiche apportate alle schede informative già diffuse »;

4) il testo dell'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Tuttavia questo certificato non impedisce che lo Stato membro adotti siffatte misure per i veicoli che non sono conformi al tipo omologato.

Manca la conformità con il tipo omologato quando, rispetto al certificato d'omologazione e/o alla scheda informativa, sono state constatate divergenze non autorizzate a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 o 3, dallo Stato membro che ha concesso l'omologazione. Nella misura in cui le direttive particolari prevedano valori limite non vi è divergenza rispetto al tipo omologato se detti valori limite sono osservati. »;

5) il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 8*

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE constata che diversi veicoli accompagnati da un certificato di conformità ad uno stesso tipo non sono conformi al tipo da esso omologato, tale Stato membro prende i provvedimenti necessari onde garantire di nuovo la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate che possono giungere, se del caso, fino alla revoca della omologazione CEE.

2. Se uno Stato membro constata che veicoli accompagnati da un certificato di conformità non sono conformi al tipo da esso omologato, tale Stato membro può richiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE di verificare che la produzione sia conforme al tipo omologato. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE esegue il controllo della conformità della produzione che gli è stato richiesto nei sei mesi successivi alla data della richiesta, all'occorrenza in collaborazione con lo Stato membro che ha presentato tale richiesta di controllo.

Se è constatata la mancanza di conformità, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto all'omologazione prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 1.

3. Le autorità competenti degli Stati membri s'informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un'omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

4. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti la mancanza di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati fanno in modo di regolare la controversia.

La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione. » ;

6) il testo dell'articolo 9 bis è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 9 bis*

1. Qualora le direttive particolari lo prevedano espressamente, l'omologazione CEE può essere rilasciata, conformemente agli articoli da 3 a 9 ed all'articolo 14, anche per determinati tipi di dispositivi o parti di veicoli, che costituiscono un'entità tecnica e per i componenti.

2. Se l'entità tecnica o il componente da omologare svolge la sua funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo e se, per questo motivo, è possibile verificare il rispetto di una o più prescrizioni soltanto se l'entità tecnica o il componente da omologare funziona in connessione con altri elementi dei veicoli, siano essi simulati o reali, la portata dell'omologazione CEE dell'entità tecnica o del componente deve essere limitata di conseguenza. In tal caso la scheda di omologazione CEE di un'entità tecnica o di un componente indica le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali prescrizioni di montaggio. Al momento dell'omologazione CEE del veicolo è verificata l'osservanza di tali restrizioni e prescrizioni.

3. Tuttavia il detentore di un'omologazione CEE di un'entità tecnica o di un componente, rilasciata in conformità del presente articolo, è tenuto non solo a compilare il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ma anche ad apporre su ciascuna entità tecnica o su ciascun componente costruiti conformemente al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale e l'indicazione del tipo e, se prescritto dalla direttiva particolare, il numero d'omologazione. In quest'ultimo caso non è tenuto a compilare il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

4. Il detentore di una scheda di omologazione CEE contenente, conformemente al paragrafo 2, restrizioni di utilizzazione deve fornire con ogni entità tecnica o ogni componente prodotto informazioni dettagliate in merito a tali restrizioni e deve indicare le eventuali prescrizioni di montaggio. » ;

7) il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino è sostituito dal testo seguente :

« — su richiesta del costruttore o del suo mandatario e dietro presentazione delle informazioni richieste dalla direttiva particolare, lo Stato membro compila la scheda d'omologazione prevista dalla direttiva particolare in questione. Una copia di questa scheda è rilasciata al richiedente. Per lo stesso tipo di veicolo gli altri Stati membri accettano questo documento come prova che i controlli previsti sono stati effettuati. »

Articolo 2

I documenti elencati nell'allegato della presente direttiva sono considerati equivalenti alla scheda d'omologazione cui fa riferimento l'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO

ALLEGATO

— Modello di certificato d'omologazione CEE
— Allegato al certificato d'omologazione CEE per i veicoli
— Allegato al certificato d'omologazione CEE
— Communicazione relativa all'omologazione
— Communicazione relativa all'approvazione generica o
— Certificato d'omologazione per veicolo a motore, il cui modello figura nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, parzialmente compilato

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1863/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Xeres, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1987/1988)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 1° luglio 1987)

Pagina 7, articolo 2, paragrafo 2, Francia:

anziché: « 710 »,

leggi: « 510 ».